

S. 74 / Nr. 17 Familienrecht (i)

BGE 64 II 74

17. Sentenza 13 maggio 1938 della IIe Sezione civile nella causa Crivelli contro Crivelli.

Regeste:

L'Autorità di vigilanza sui registri di stato civile decide se una sentenza estera di divorzio può essere iscritta: la sua decisione è impugnabile mediante ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 133 dell'ordinanza sul servizio dello stato civile ed allegato I cp. 3 della GAD). È escluso l'exequatur cantonale.

L'iscrizione, una volta effettuata, ha il valore proprio di qualsiasi altra iscrizione nei registri di stato civile, vale a dire è ammessa la prova della sua inesattezza. Questa prova può essere fornita in un'azione di rettifica secondo l'art. 45 cp. 1 CC ed anche incidentalmente in un processo che verte su altro oggetto litigioso.

Presupposti da cui dipende l'applicabilità degli art. 7 g cp. 3 e 7 f della legge federale sui rapporti di diritto civile dei domiciliati e dei dimoranti.

A. - Mario Crivelli e Giuseppina Pujol contraevano matrimonio a Barcellona il 2 ottobre 1907.

Nel 1932 il marito induceva la moglie a raggiungere i due figli che già si trovavano in Svizzera. Qualche tempo dopo

Seite: 75

egli inoltrava domanda di divorzio al Pretore di Mendrisio, il quale la respingeva con giudizio 18 ottobre 1934.

Ad insaputa della moglie, il marito otteneva, il 28 settembre 1936, una sentenza di divorzio dal Tribunale speciale dei divorzi di Barcellona ed il giorno dopo, pure a Barcellona, passava a nuove nozze con Juana Usatorre.

Tanto la sentenza di divorzio, quanto l'atto del nuovo matrimonio furono inviati per via diplomatica al Dipartimento federale di giustizia e polizia che li trasmetteva alla Direzione di stato civile del Canton Ticino, la quale, in data 13 novembre 1937 e 23 gennaio 1938, ordinava l'iscrizione del divorzio e del nuovo matrimonio nei registri di stato civile di Novazzano, comune di origine dei coniugi Crivelli.

B. - Venuta a conoscenza casualmente di queste iscrizioni, Giuseppina Crivelli-Pujol ne chiedeva l'annullamento con petizione 25 maggio 1937 alla Pretura di Mendrisio, sostenendo in sostanza quanto segue: L'art. 7 g della legge sui rapporti di diritto civile dei domiciliati e dei dimoranti non torna applicabile, poichè nel caso concreto solo un coniuge, ossia il marito, ha il suo domicilio all'estero, mentre la moglie è domiciliata in Svizzera (RO 56 II pag. 335 e seg.). Il divorzio ed il susseguente matrimonio di Mario Crivelli sono quindi nulli e le iscrizioni effettuate nei registri di stato civile di Novazzano vanno rimate in virtù dell'art. 45 cp. 1 CC.

Con risposta 17 settembre il convenuto chiedeva il rigetto della petizione sia in ordine sia nel merito, allegando l'incompetenza della Pretura di Mendrisio, poichè l'attrice era domiciliata a Barcellona e pretendendo che per far annullare le iscrizioni di cui si tratta bisognava ottenere l'annullamento della sentenza di divorzio che l'attrice non aveva impugnata.

Con giudizio 7 gennaio 1938 la Pretura di Mendrisio accoglieva la petizione di causa ed ordinava l'annullamento delle iscrizioni in parola, ritenendo che esse sarebbero valide soltanto se l'interessato avesse chiesto ed ottenuto

Seite: 76

una dichiarazione di exequatur da parte della competente autorità giudiziaria cantonale.

C. - Da questa sentenza il convenuto si aggravava alla Camera civile del Tribunale d'appello, la quale, con sentenza 2/14 febbraio 1938, respingeva la domanda di rettifica delle iscrizioni contestate, osservando che la procedura cantonale di exequatur non è applicabile nel fattispecie, poichè il preventivo esame delle sentenze estere di divorzio da iscriversi nei registri di stato civile compete all'Autorità di vigilanza e non al giudice.

D. - Contro questa sentenza Giuseppina Crivelli ha interposto tempestivo appello al Tribunale federale, riconfermandosi nelle conclusioni presentate alle istanze cantonali.

Mario Crivelli ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.

Considerando in diritto:

1.- A torto il Pretore di Mendrisio ha ritenuto che la sentenza di divorzio pronunciata dal giudice spagnolo potesse essere iscritta nei registri di stato civile di Novazzano soltanto previo exequatur del Tribunale di appello del Canton Ticino.

Giusta l'art. 133 dell'ordinanza sul servizio dello stato civile (del 18 maggio 1928) e l'allegato I cp. 3

della legge federale sulla giurisdizione amministrativa, l'Autorità di vigilanza decide se una sentenza estera di divorzio può essere iscritta, e la sua decisione è impugnabile mediante ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. Con questo ordinamento è venuta meno ogni ragion di sussistere dell'exequatur cantonale richiesto, secondo la pratica anteriore vigente in certi cantoni, per l'iscrizione di sentenze estere di divorzio. L'exequatur cantonale presentava difetti non trascurabili. Infatti la sua efficacia si limitava al territorio del cantone in cui era pronunciato, un cantone non potendo conferire forza legale ad una sentenza estera per il territorio di un altro cantone (RO 54 III)

Seite: 77

pag. 169). Inoltre la decisione di exequatur, benché fosse emanata in applicazione di diritto federale, di regola non poteva essere impugnata davanti al Tribunale federale.

L'esclusione dell'exequatur cantonale si giustifica altresì per il fatto che, domandando l'iscrizione di un divorzio pronunciato da un tribunale straniero, si domanda non l'esecuzione, ma soltanto il riconoscimento di una sentenza estera in Svizzera. Ora è generalmente ammesso che colui il quale fa valere il semplice riconoscimento di una sentenza estera non abbisogna del previo exequatur (RO 30 I pag. 683; ALEXANDER, Die internationale Vollstreckung von Zivilurteilen, ZBJV vol. 67 pag. 4; SCHNITZER, Handbuch des internationalen Privatrechts, pag. 347 e seg.).

2.- Stabilito che per l'iscrizione nei registri di stato civile il riconoscimento delle sentenze estere di divorzio incombe all'Autorità di vigilanza ed al Tribunale federale come Corte di diritto amministrativo, si pone il quesito di sapere se questo riconoscimento è definitivo oppure se: lascia ancora la possibilità di contestare l'iscrizione effettuata nei registri di stato civile. La soluzione di tale quesito ha importanza pratica specialmente nel caso in cui, come nel fattispecie, la decisione della Autorità di vigilanza non è stata impugnata davanti al Tribunale federale mediante ricorso di diritto amministrativo.

L'Autorità di vigilanza decide sul riconoscimento di una sentenza estera di divorzio soltanto in quanto il riconoscimento è necessario presupposto dell'iscrizione nei registri di stato civile. Ne segue che l'iscrizione, una volta effettuata, ha il valore proprio di qualsiasi altra iscrizione nei registri di stato civile, vale a dire è ammessa la prova della sua inesattezza. Questa prova può essere fornita in un'azione di rettifica secondo l'art. 45 cp. 1 CC ed anche incidentalmente in un processo che verte su altro oggetto litigioso (RO 55 I pag. 23).

Nel fattispecie Giuseppina Crivelli basa la sua azione sull'art. 45 cp. 1 CC, pretendendo che l'iscrizione è errata, poichè la sentenza di divorzio pronunciata dal giudice

Seite: 78

spagnolo non può essere riconosciuta in Svizzera. Il presente appello è quindi ricevibile.

3.- Il riconoscimento della sentenza in parola è subordinato all'art. 7 g cp. 3 della legge federale sui rapporti di diritto civile dei domiciliati e dei dimoranti.

Ora, secondo quanto il Tribunale federale ha deciso nella causa Zeller contro Zeller (RO 56 II p. 335 e seg.), il coniuge domiciliato all'estero non può promuovere davanti al giudice del suo domicilio l'azione di divorzio contro l'altro coniuge, se quest'ultimo ha domicilio separato in Svizzera. In altri termini: l'art. 7 g cp. 3 presuppone che ambedue i coniugi, al momento in cui fu promossa l'azione di divorzio, siano domiciliati all'estero.

Nel fattispecie il marito, allorchè convenne la moglie davanti al Tribunale speciale dei divorzi di Barcellona, era domiciliato in Spagna, ma la moglie aveva il proprio domicilio in Svizzera. Infatti sin dal 1932, Giuseppina Crivelli aveva raggiunto i figli nel Canton Ticino, col consenso anzi su domanda del marito, il quale, per i motivi venuti in luce nel corso della causa di divorzio da lui promossa davanti alla Pretura di Mendrisio, aveva interesse ad allontanare la moglie da Barcellona. Mario Crivelli, convenendo la moglie davanti al Pretore di Mendrisio, riconosceva il nuovo domicilio di lei. Nè mutava atteggiamento dopo che il Pretore di Mendrisio, con sentenza 18 ottobre 1934, respinse l'istanza di divorzio; in particolare nulla faceva affinché la moglie ritornasse al domicilio coniugale. Del resto, le circostanze apparivano tali da escludere una ripresa delle relazioni coniugali. La moglie si era ormai stabilita definitivamente coi figli nel Canton Ticino.

Nel fattispecie non essendo soddisfatto il requisito del domicilio estero di ambedue i coniugi previsto dall'art. 7 g cp. 3, la sentenza di divorzio pronunciata dal giudice spagnolo il 28 settembre 1936 non può essere riconosciuta in Svizzera.

Inoltre il riconoscimento dovrebbe essere negato per

Seite: 79

fatto che quella sentenza appare contraria all'ordine pubblico. Risulta dagli atti che la moglie convenuta, quantunque il marito attore conoscesse l'indirizzo di lei o almeno quello del suo legale a Lugano, non ebbe conoscenza della causa di divorzio promossa davanti al giudice di Barcellona, cosicchè non poté procedere alla difesa dei suoi diritti, e nemmeno le fu intimata la sentenza di

divorzio, venendo così a trovarsi nell'impossibilità d'impugnarla eventualmente nei modi e termini di legge. La procedura seguita davanti al tribunale spagnolo che ha pronunciato il divorzio presenta lacune e difetti tali da apparire inconciliabile coi principî essenziali del processo civile e viola pertanto l'ordine pubblico.

Ci si deve infine chiedere se il divorzio pronunciato dal giudice spagnolo con la sentenza 28 settembre 1936 debba essere ritenuto valido pel fatto che Mario Crivelli è passato a nuove nozze a Barcellona.

Questo nuovo matrimonio non può essere riconosciuto in Svizzera, nonostante l'art. 7 f della legge federale sui rapporti di diritto civile dei domiciliati e dei dimoranti. Sta bene che nel caso concreto il matrimonio con Juana Usatorre non è stato celebrato all'estero nella manifesta intenzione di eludere le cause di nullità previste dal diritto svizzero. Ma l'art. 7 f, benchè non lo dica espressamente, statuisce il riconoscimento dei matrimoni celebrati all'estero soltanto entro i limiti del nostro ordine pubblico. Quest'ultimo risulta violato se, come nel fattispecie, uno svizzero, che secondo il diritto svizzero risulta ammogliato, contrae all'estero un nuovo matrimonio.

Il Tribunale federale pronuncia:

L'appello è ammesso, la querelata sentenza 2/14 febbraio 1938 della Camera civile del Tribunale d'appello del Canton Ticino è annullata e la petizione 25 maggio 1937 è accolta.

Sono quindi annullate le seguenti iscrizioni effettuate dall'Ufficio di stato civile di Novazzano:

Seite: 80

a) del divorzio di Mario Crivelli da Giuseppina Crivelli-Pujol a dipendenza da giudizio 28 settembre 1936 del Tribunale speciale dei divorzi di Barcellona;

b) del matrimonio celebrato a Barcellona il giorno successivo 29 settembre 1936 dal detto Crivelli con Juana Usatorre